



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 aprile 2012 (27.04)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:**  
**2011/0276 (COD)**  
**2011/0268 (COD)**  
**2011/0273 (COD)**

---

**8207/12  
ADD 1 REV 3**

**FSTR 26  
FC 17  
REGIO 39  
SOC 240  
AGRISTR 40  
PECHE 103  
CADREFIN 165  
CODEC 831**

**ADDENDUM 1 alla NOTA**

---

della: presidenza  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

---

n. doc. prec.: 15243/2/11 REV 2, 15247/1/11 REV 1, 15253/1/11 REV 1  
n. prop. Comm.: COM(2011) 615 final/2, COM(2011) 607 final/2, COM(2011) 611 final/2

---

Oggetto: Pacchetto legislativo sulla politica di coesione  
- Compromesso della presidenza sulla programmazione

---

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulle parti relative alla programmazione delle proposte di regolamento recante disposizioni comuni, di regolamento FSE e di regolamento CTE.

Le parti evidenziate in neretto segnalano le modifiche rispetto alle versioni rivedute (errata corrige) presentate dalla Commissione il 14 marzo 2012.

La revisione n. 3 è stata redatta per tener conto dei risultati del Consiglio "Affari generali" del 24 aprile. Pertanto i riferimenti alle raccomandazioni specifiche per ciascun paese all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 1 e all'articolo 87, paragrafo 2 sono state inserite tra parentesi quadre.

# PARTE I

## OGGETTO E DEFINIZIONI

### *Articolo 1*

#### **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione (FC), al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che rientrano nell'ambito del quadro strategico comune (di seguito "i Fondi del QSC"). Definisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei Fondi del QSC e il coordinamento dei Fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (di seguito "i Fondi strutturali") e il FC. Il regolamento definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali e del FC (di seguito "i Fondi"), i criteri di ammissibilità al sostegno dei Fondi del QSC per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune<sup>1</sup> (di seguito "il regolamento PAC") e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti **in conformità dell'ultimo comma del presente articolo**:

---

1

- 1) regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006<sup>1</sup>(di seguito "il regolamento FESR");
- 2) regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006<sup>2</sup>(di seguito "il regolamento FSE");
- 3) il regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006<sup>3</sup> (di seguito "il regolamento FC");
- 4) il regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione territoriale europea<sup>4</sup>(di seguito "il regolamento CTE");
- 5) il regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1698/2005<sup>5</sup>(di seguito "il regolamento FEASR"); e
- 6) il regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1198/2006<sup>6</sup> (di seguito "il regolamento FEAMP").

**La parte II del presente regolamento si applica a tutti i Fondi del QSC tranne quando pertinenti disposizioni specifiche del Fondo stabiliscono norme speciali che derogano alle disposizioni comuni, nel qual caso si applicano le norme speciali. Le norme specifiche di ciascun Fondo che rientrano nel quadro strategico comune possono stabilire norme complementari alle disposizioni comuni, che non possono tuttavia essere in contrasto con queste ultime. In caso di dubbio riguardo all'applicazione della parte II del presente regolamento e delle corrispondenti norme specifiche di ciascun Fondo, si applicano le disposizioni comuni.**

1  
2  
3  
4  
5  
6

GU L [...] del [...], pag. [...].

## *Articolo 2*

### ***Definizioni***

Ai fini del presente regolamento le definizioni degli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario si applicano agli strumenti finanziari sostenuti dai Fondi del QSC, salvo ove diversamente specificato nel presente regolamento.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 7) "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti [...] nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010, come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione<sup>1</sup> e nella decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;
- 8) "quadro strategico comune": il documento che traduce gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in [azioni chiave] per i Fondi del QSC, stabilendo per ciascun obiettivo tematico [le azioni chiave che ciascun Fondo del QSC deve sostenere e] i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione di detti Fondi con le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e dell'Unione;
- 4) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

---

<sup>1</sup> GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28.

- 18) "**accordo** di partenariato": il documento preparato da uno Stato membro con la partecipazione dei partner in base al sistema della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi del QSC per perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro.

#### Articolo 2 BIS

**Se, ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3, articolo 25, paragrafo 3, articolo 26, paragrafo 2, articolo 92, paragrafo 2, articolo 96, paragrafo 2 e articolo 97, paragrafo 3, è fissato un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione, mediante un atto di esecuzione, il termine non comprende il periodo che prende inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione ha trasmesso le sue osservazioni allo Stato membro e dura fino a che lo Stato membro ha risposto a dette osservazioni.**

## PARTE II

### DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI DEL QSC

#### TITOLO I

##### Principi di intervento dell'Unione per i Fondi del QSC

###### Articolo 3

[...]

###### Articolo 4

###### *Principi generali*

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva **come pure le missioni specifiche di ciascun Fondo conformemente ai propri obiettivi basati sul trattato**, tenendo conto dei **pertinenti** orientamenti integrati, delle **pertinenti** raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato.
2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia coerente con le **pertinenti** politiche e le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione **tenendo conto nel contempo del contesto specifico di ciascuno Stato membro**.
3. L'intervento dei Fondi del QSC è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri **in conformità del principio di sussidiarietà**.

4. Gli Stati membri, **a un livello territoriale appropriato e conformemente al rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario**, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili **della preparazione e** dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti **ai sensi del** presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo[...].
5. Le modalità di attuazione e di impiego dei Fondi del QSC, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la loro **preparazione e** attuazione, riguardanti la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo rispettano il principio di proporzionalità **con riguardo al** livello del sostegno assegnato **e tengono conto del fine generale della riduzione degli oneri amministrativi**.
6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con altre **pertinenti** politiche, **strategie** e strumenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.
7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai Fondi del QSC è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53ter del regolamento finanziario, fatta eccezione per [l'importo del FC trasferito al meccanismo per collegare l'Europa di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e] le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento FESR e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
8. La Commissione e gli Stati membri applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario.
9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace **in fase di preparazione e attuazione, anche tramite la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione**.

10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai Fondi del QSC in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

*Articolo 5*

***Partenariato e governance a più livelli***

1. Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per l'**accordo** di partenariato e per ciascun programma e **conformemente alle norme e alle prassi nazionali**, un partenariato con i seguenti partner:
- a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
  - b) le parti economiche e sociali; e
  - c) gli organismi **interessati** che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.
2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner **di cui al paragrafo 1** alle attività di preparazione degli **accordi** di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, nonché alle attività di preparazione **e** attuazione [...] dei programmi, **inclusa la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi**.
3. [...]
4. Per ciascun Fondo del QSC la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione dell'intervento dei Fondi del QSC.

## *Articolo 6*

### ***Conformità alla normativa dell'Unione e nazionale***

Gli interventi finanziati dai Fondi del QSC sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale.

## *Articolo 7*

### ***Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione***

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi.

## *Articolo 8*

### ***Sviluppo sostenibile***

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente all'articolo 11 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli **accordi** di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia **basata sulle categorie di intervento o le misure** adottata

dalla Commissione. La Commissione adotta tale metodologia mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

## *Articolo 10*

### ***Quadro strategico comune***

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, un quadro strategico comune **fornisce un orientamento strategico sul contributo dei Fondi del QSC al conseguimento degli** obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, **tenendo conto delle principali sfide territoriali per i diversi tipi di territori** [e delle azioni chiave per i Fondi del QSC].

## *Articolo 11*

### ***Contenuto***

Il quadro strategico comune presenta:

- a) [per ciascun obiettivo tematico, le azioni chiave che ciascun Fondo del QSC deve sostenere;]
- b) le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché per le zone con caratteristiche territoriali particolari di cui agli articoli 174 e 349 del trattato **e i mezzi con cui i Fondi del QSC possono tradurre le principali sfide territoriali in azioni nazionali, regionali e locali e affrontarle in modo integrato;**
- c) i principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei Fondi del QSC;
- d) i settori prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi;
- e) i meccanismi di coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

- f) i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione dei Fondi del QSC con le **pertinenti** raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato.

## *Articolo 12*

### *Adozione e revisione*

**Il quadro strategico comune figura nell'allegato [X].**

Qualora subentrino importanti cambiamenti **nella situazione sociale ed economica dell'Unione o** nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, **il quadro strategico comune può essere sottoposto a revisione, nel qual caso il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla Commissione di presentare una proposta per le necessarie modifiche.**  
[...].

## CAPO II

### Accordo di partenariato

#### *Articolo 13*

##### *Preparazione dell'accordo di partenariato*

1. Ogni Stato membro prepara un **accordo** di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. L'**accordo** di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. L'**accordo** di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione.
3. L'**accordo** di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai Fondi del QSC nello Stato membro interessato.
4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione l'**accordo** di partenariato entro **quattro** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### *Articolo 14*

##### *Contenuto dell'accordo di partenariato*

1. L'**accordo** di partenariato stabilisce:
  - a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tra cui:

- i) un'analisi delle disparità [...] delle esigenze di sviluppo e del **potenziale di crescita** con riguardo agli obiettivi tematici e alle **sfide territoriali e** [ azioni chiave definiti nel quadro strategico comune [...] ] **tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, [e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;]**
- ii) **una sintesi** delle valutazioni ex ante dei programmi **o le principali conclusioni delle valutazioni ex ante dell'accordo di partenariato se effettuate dallo Stato membro di propria iniziativa** [...];
- iii) gli obiettivi tematici **selezionati e, per ciascuno obiettivo tematico selezionato,** una sintesi dei risultati principali attesi per ciascun Fondo del QSC;
- iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo del QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
- v) [...];
- v) **l'applicazione programmata dei** principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei Fondi del QSC;
- vi)** l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun Fondo del QSC;

- b) le modalità per garantire un'esecuzione efficace, tra cui:
- i) **le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III del presente regolamento;**
  - ii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante pertinenti a livello nazionale e delle azioni da intraprendere a livello nazionale, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione, qualora le condizionalità ante non siano soddisfatte;
  - iii) **la metodologia e il meccanismo volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dei risultati tra tutti i programmi e i Fondi del QSC.**

**Questi elementi sono soggetti ad approvazione mediante decisione della Commissione di cui all'articolo 15.**

**2. L'accordo di partenariato indica inoltre:**

- a) **un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto dai Fondi del QSC o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base del contenuto dei programmi operativi, che stabilisce:**
- i) **le modalità** a livello nazionale e, **se del caso**, regionale che garantiscono il coordinamento tra i Fondi del QSC e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
  - ii) le modalità volte a garantire un approccio integrato all'impiego dei Fondi del QSC per lo sviluppo territoriale dei **diversi tipi di territori**, incluse le zone urbane, rurali, costiere e di pesca e le zone con caratteristiche territoriali particolari, segnatamente le modalità di applicazione degli articoli 28, 29 e 99, [corredate, se del caso, di un elenco delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del regolamento FESR];

**iii) i principali settori prioritari per le attività di cooperazione, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;**

**iv) se del caso,** un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate [...];

d) [...];

**v) una sintesi delle** azioni intraprese per associare i partner **di cui all'articolo 5** e il loro ruolo nella preparazione dell'**accordo** di partenariato e del rapporto sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 del presente regolamento;

i) [...];

ii) [...];

iii) [...];

iv) [...];

**b)** le modalità per garantire l'attuazione efficiente dei Fondi del QSC, tra cui:

i) **se necessario, misure** volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità e, se del caso, dei beneficiari, e **una sintesi delle** azioni da intraprendere a tal fine;

ii) una sintesi delle azioni [...] previste nei programmi per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

- iii) una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico dei dati e **una sintesi delle** azioni previste per permettere **gradualmente** che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano [...] mediante scambio elettronico dei dati.

**Questi elementi non sono soggetti ad approvazione mediante decisione della Commissione salvo che, qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 10.**

### *Articolo 15*

#### *Adozione e modifica dell'accordo di partenariato*

1. La Commissione valuta la coerenza dell'**accordo** di partenariato con il presente regolamento e con il quadro strategico comune [e con le **pertinenti** raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le **pertinenti** raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato,] tenendo conto delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell'**accordo** di partenariato. Lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'**accordo** di partenariato.
2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva **gli elementi dell'accordo** di partenariato **contemplati all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 10** entro **quattro** mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state **adeguatamente** recepite. L'**accordo** di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

3. Qualora uno Stato membro proponga una modifica **degli elementi dell'accordo** di partenariato **contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2**, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva la modifica **entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro**.
  
4. **Uno Stato membro, qualora modifichi elementi dell'accordo di partenariato non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne informa la Commissione entro un mese dalla data della decisione della modifica.**

# TITOLO III

## PROGRAMMAZIONE

### CAPO I

#### Disposizioni generali sui fondi del QSC

##### *Articolo 23*

##### *Preparazione dei programmi*

1. I Fondi del QSC sono attuati mediante programmi conformemente all'**accordo** di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner **di cui all'articolo 5**.
3. I programmi sono presentati dagli Stati membri unitamente all'**accordo** di partenariato **o al più tardi tre mesi dopo. I programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" sono presentati entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.** Tutti i programmi sono accompagnati dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 48.

**Contenuto dei programmi**

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il quadro strategico comune e l'**accordo** di partenariato. Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei Fondi del QSC e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei Fondi del QSC e il corrispondente cofinanziamento nazionale.
3. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori che permettono di valutare i progressi nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:
  - a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;
  - b) indicatori di realizzazione relativi agli interventi finanziati;
  - c) indicatori di risultato relativi alla priorità.

Per ciascun Fondo del QSC, le norme specifiche di ciascun Fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono prevedere indicatori specifici per ciascun programma.

4. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione delle le azioni **conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo** volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8.

5. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico.
6. Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

### *Articolo 25*

#### **Procedura di adozione dei programmi**

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento, le norme specifiche di ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici **selezionati** e delle priorità dell'Unione per ciascun Fondo del QSC, il quadro strategico comune, l'**accordo** di partenariato, [le **pertinenti** raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le **pertinenti** raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato,] tenendo conto della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.
2. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.
3. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state **adeguatamente** recepite, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'**accordo** di partenariato. **La condizione concernente la decisione che approva l'accordo di partenariato non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".**

**Modifica dei programmi**

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate, in particolare descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del quadro strategico comune e dell'**accordo** di partenariato. Sono accompagnate dal programma riveduto [...].  
  
[...]
2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni **entro un mese dalla presentazione ufficiale del programma riveduto** e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma **quanto prima e** comunque entro **tre** mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state **adeguatamente** recepite. [...].

**Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punti iii), iv) e vi), l'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta allo stesso tempo l'approvazione della conseguente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato.**

## TITOLO II

### PROGRAMMAZIONE

#### CAPO I

#### Disposizioni generali sui fondi

*Articolo 87*

*Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"*

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un solo Fondo **e una** categoria di regioni, **eccetto il Fondo di coesione**, e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. **In circostanze debitamente giustificate**, un asse prioritario può **ove necessario per accrescerne l'impatto e l'efficacia in un approccio integrato e coerente da punto di vista tematico alla realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**:
  - a. **riguardare più categorie di regioni**;
  - b. **associare una o più priorità di investimento complementari del FESR, del FC e del FSE in un unico obiettivo tematico**;
  - c. associare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici fino al 20% del contributo dell'UE a un programma operativo;
  - d. **per il FSE, [...] associare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari [...]**.

**Gli Stati membri possono associare tra loro due o più opzioni di cui alle lettere da a a d.**

2. Un programma operativo stabilisce:

- a) **una motivazione della scelta degli obiettivi tematici, delle corrispondenti priorità di investimento e delle dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, basata** sull'individuazione delle esigenze **regionali e, se del caso, nazionali [incluse quelle** per rispondere alle sfide identificate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese **e negli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione** a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e nelle **pertinenti** raccomandazioni del Consiglio **che gli Stati membri prendono in considerazione nelle rispettive politiche a favore dell'occupazione** adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato] tenendo conto della **valutazione ex ante**;
- i) [...];
- ii) [...];
- b) per ciascun asse prioritario **diverso dall'assistenza tecnica**:
- i) le priorità d'investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;
- ii) **per rafforzare l'orientamento della programmazione verso i risultati, i risultati previsti per ciascun obiettivo specifico e i corrispondenti** indicatori di risultato con un valore di riferimento e un valore obiettivo, **se del caso quantificato**, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo;
- iii) una descrizione **del tipo ed esempi delle** azioni da sostenere **nel quadro di ciascuna priorità di investimento e la previsione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui al punto i) inclusi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari** e il previsto impiego di strumenti finanziari **e i grandi progetti**;

iv) gli indicatori di realizzazione comuni e specifici compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiranno ai risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, per ciascuna priorità di investimento;

**v) l'individuazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di realizzazione che fungeranno da tappe fondamentali e obiettivi per il quadro di riferimento dei risultati in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 e dell'allegato I;**

**vi)** le categorie d'intervento corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

**vii) se del caso, una sintesi dell'uso pianificato dell'assistenza tecnica, comprese le azioni volte a consolidare la capacità amministrativa delle autorità e dei beneficiari;**

c) [...]:

i) [...];

ii) [...];

iii) [...];

iv) [...];

v) [...];

vi) [...];

d) [...];

e) [...];

i) [...];

ii) [...];

iii) [...];

f) [...];

i) [...];

ii) [...];

iii) [...];

**c) Per ciascun asse prioritario concernente l'assistenza tecnica:**

**i) obiettivi specifici;**

**ii) i risultati previsti per ciascun obiettivo specifico e, se obiettivamente giustificato alla luce del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato con un valore di riferimento e un valore obiettivo conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo;**

**iii) una descrizione delle azioni da sostenere e la previsione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui al punto i);**

**iv) gli indicatori di realizzazione specifici che si prevede contribuiranno ai risultati.**

- v) **le categorie d'intervento corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;**

**Il punto ii) non si applica qualora il contributo dell'Unione all'asse o agli assi prioritari concernenti l'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15.000.000 EUR.**

**d)** un piano di finanziamento contenente due tabelle:

- i) una tabella che specifica, per ciascun anno, conformemente agli articoli 53, 110 e 111, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun Fondo;
- ii) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo **di ciascuno** dei Fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale. **Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regioni, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei Fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regioni.**

**Per gli assi prioritari che associano le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascuno dei Fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno degli obiettivi tematici corrispondenti.**

Qualora il cofinanziamento nazionale sia composto da cofinanziamenti pubblici e privati, la tabella indica la ripartizione indicativa fra le componenti pubblica e privata. A fini informativi, essa indica inoltre la partecipazione prevista da parte della BEI;

e) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista nel periodo di programmazione;

h) [...]:

i) [...];

ii) [...].

3. Il programma operativo descrive, considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma e dei risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:

i) [...];

ii) [...];

iii) [...].

[...].

a) l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale guidato dalle comunità e i principi per l'individuazione delle zone in cui sarà attuato;

b) [i principi per l'individuazione delle città nelle quali verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, la dotazione annuale indicativa a titolo del FESR destinata a tali azioni, comprese le risorse delegate alle città per la gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.[FESR] e la dotazione indicativa a titolo del FSE per le azioni integrate;]

- c) l'approccio all'uso dello strumento per l'investimento territoriale integrato [nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b)] e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;**
- d) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;**
- e) il contributo degli interventi previsti alle strategie macroregionali e alle strategie relative ai bacini marittimi in funzione delle esigenze dell'area coperta dal programma individuata dallo Stato membro.**

4. **Inoltre il programma operativo può, se del caso, specificare quanto segue:**

[...].

- a) la scelta di rispondere, e con quali modalità, alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate; ove pertinente il contributo all'approccio integrato indicato nell'accordo di partenariato a tal fine.**

5. **Ogni programma di cooperazione individua:**

- a) l'[organismo di accreditamento], l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se applicabile, e l'autorità di audit;**
- b) l'organismo al quale la Commissione effettua i pagamenti;**
- c) le azioni adottate per associare i partner di cui all'articolo 5 alla preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.**

- 6. Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale degli Stati membri:**
- a) i meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;**
  - b) per ogni condizionalità ex ante, stabilita in conformità dell'articolo 17 e dell'allegato IV, non soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione, ove applicabile, conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;**
  - c) una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e le azioni previste per ridurli.**
- 7. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, in funzione della valutazione da parte degli Stati membri della pertinenza rispetto al contenuto e agli obiettivi dei programmi:**
- a) una descrizione delle azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta degli interventi;**

- b) una descrizione delle azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di discriminazione, in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;
- c) una descrizione del suo contributo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di intervento.

Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui alle lettere b) e c) con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

8. Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun Fondo, gli elementi del programma operativo contemplati dal paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettere a), c) e d) e paragrafi 4 e 6 del presente articolo possono essere integrati unicamente nel quadro delle pertinenti disposizioni dell'accordo di partenariato.
9. Il programma operativo è preparato secondo il modello che è adottato dalla Commissione, mediante un atto di esecuzione, conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.
10. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi (incluse le future modifiche) del programma operativo contemplati dal presente articolo, tranne quelli contemplati dal paragrafo 2, lettera b), punto vi), paragrafo 2, lettera e), paragrafi 4 e 5, paragrafo 6, lettere a) e c) e paragrafo 7 del presente articolo che restano di responsabilità degli Stati membri.

**11. Qualsiasi decisione che modifica gli elementi del programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione a norma del paragrafo 10 è notificata dall'autorità di gestione alla Commissione entro un mese dalla data della decisione. La decisione specifica la data della sua entrata in vigore, che non può essere anteriore alla data di adozione.**

## CAPO III

### Piano d'azione comune

#### *Articolo 93*

##### *Campo di applicazione*

1. Un piano d'azione comune è un intervento definito e gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che conseguirà. Comprende **un progetto** o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra lo Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei Fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.
2. Il sostegno pubblico destinato a un piano d'azione comune è pari ad almeno 10 000 000 EUR o al 20% del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore. **Il sostegno pubblico destinato a un piano d'azione comune per Stato membro è pari ad almeno 5 000 000 EUR.**

#### *Articolo 94*

##### *Preparazione dei piani d'azione comuni*

1. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 95.

2. Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022. Le realizzazioni e i risultati del piano d'azione comune danno luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione del piano d'azione comune e prima della fine del periodo di attuazione stabilito.

#### *Articolo 95*

#### ***Contenuto dei piani d'azione comuni***

Il piano d'azione comune contiene:

- (1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che giustificano il piano d'azione comune, tenendo conto degli obiettivi dei programmi operativi e, se applicabile, delle raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, e delle raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri tengono conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;
- (2) il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati, nonché i progetti o i tipi di progetti previsti;
- (3) gli indicatori comuni e specifici usati per la verifica delle realizzazioni e dei risultati, se pertinente, per asse prioritario;
- (4) informazioni sulla copertura geografica e sui gruppi bersaglio del piano d'azione comune;
- (5) il periodo di esecuzione previsto per il piano d'azione comune;
- (6) un'analisi degli effetti del piano d'azione comune sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla prevenzione delle discriminazioni;

- (7) un'analisi degli effetti del piano d'azione comune sulla promozione dello sviluppo sostenibile, se del caso;
- (8) le disposizioni di esecuzione del piano d'azione comune, comprendenti:
- a) la designazione del beneficiario responsabile dell'esecuzione del piano d'azione comune, con garanzie in merito alla sua competenza nel settore interessato, nonché sulla sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
  - b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune, conformemente all'articolo 97;
  - c) le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento delle tappe fondamentali, delle realizzazioni e dei risultati;
  - d) le disposizioni in materia di comunicazione e diffusione delle informazioni sul piano d'azione comune e sui Fondi;
- (9) le disposizioni finanziarie del piano d'azione comune, tra cui:
- a) i costi da sostenere per conseguire le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati di cui al punto 2, in base ai metodi di cui all'articolo 57, paragrafo 4, e all'articolo 14 del regolamento FSE;
  - b) un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati alle tappe fondamentali e agli obiettivi;
  - c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo ed asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e il sostegno pubblico.

Il formato del piano d'azione comune è definito secondo il modello adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

#### *Articolo 96*

##### ***Decisione relativa al piano d'azione comune***

1. La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'articolo 95, al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei Fondi sia giustificato.

Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfatti i criteri di valutazione, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

2. A condizione che le eventuali osservazioni siano state **adeguatamente** recepite, la Commissione adotta una decisione, **mediante un atto di esecuzione**, che approva il piano d'azione comune entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.
3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d'azione comune, le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo ed asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e il contributo pubblico, il periodo di esecuzione e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.

4. Se rifiuta , **mediante un atto di esecuzione**, di autorizzare il sostegno dei Fondi al piano d'azione comune, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

#### *Articolo 97*

##### ***Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune***

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, diverso dal comitato di sorveglianza dei programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno.

La sua composizione è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione, nel rispetto del principio di partenariato.

La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2. Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:
  - a) verifica i progressi verso il conseguimento delle tappe fondamentali, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;
  - b) esamina e approva eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.
3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, **mediante un atto di esecuzione**, sulla richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro

a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Salvo diversa indicazione, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

#### *Articolo 98*

#### **Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune**

1. I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari. Non si applica il massimale per gli importi forfettari di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera c).
2. La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.
3. Il beneficiario e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi degli interventi di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.

# Programmazione FSE

## Capitolo II

### Disposizioni specifiche di programmazione e di attuazione

#### *Articolo 6*

##### *Coinvolgimento dei partner*

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative, nell'attuazione dei programmi operativi conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] può assumere la forma di sovvenzioni globali così come definite all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. [...]. In questo caso, il programma operativo identifica la parte del programma interessata dalla sovvenzione globale, compresa la dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.
2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività sostenute dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, possono garantire che un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di collegamento in rete, nonché al rafforzamento del dialogo sociale e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.
3. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, **possono** garantire che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.

## *Articolo 7*

### **Promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne**

Gli Stati membri e la Commissione promuovono l'uguaglianza tra uomini e donne in modo trasversale, conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [...] e mediante azioni mirate specifiche indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), in particolare al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro, di lottare contro gli stereotipi di genere nell'istruzione e nella formazione e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per gli uomini e le donne.

## *Articolo 8*

### **Promozione di pari opportunità e della non discriminazione**

Gli Stati membri e la Commissione promuovono pari opportunità per tutti, compresa l'accessibilità per le persone disabili mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [...], **che possono essere promosse anche** attraverso azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3, e in particolare al punto iii), lettera c), paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni sono indirizzate alle persone minacciate di discriminazione e alle persone con disabilità al fine di aumentare la loro partecipazione al mercato del lavoro, migliorare la loro inclusione sociale, ridurre le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitare il passaggio da un'assistenza istituzionale ad un'assistenza garantita dalla collettività.

## *Articolo 9*

### **Innovazione sociale**

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come prevede l'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sperimentare e sviluppare soluzioni innovative che rispondano ai bisogni di carattere sociale.
2. Gli Stati membri possono identificare nei loro programmi operativi i temi relativi all'innovazione sociale che corrispondono alle loro esigenze specifiche.

3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione di buone prassi e metodologie.

#### *Articolo 10*

##### ***Cooperazione transnazionale***

1. Gli Stati membri **possono** sostenere la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando in tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale deve coinvolgere i partner di almeno due Stati membri.
2. Gli Stati membri possono selezionare i temi per la cooperazione transnazionale tra quelli compresi in un elenco proposto dalla Commissione e approvato dal Comitato dell'FSE.
3. La Commissione incoraggia la cooperazione transnazionale per quanto riguarda i temi indicati nel paragrafo 2 attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestirà in particolare una piattaforma a livello dell'UE al fine di facilitare gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la messa in rete, nonché la diffusione dei risultati di maggior rilievo. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché un approccio metodologico comune per il monitoraggio e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.

#### *Articolo 11*

##### ***Disposizioni specifiche al Fondo per i programmi operativi***

1. In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...], i programmi operativi possono definire assi prioritari per l'attuazione dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10.

2. In deroga all'articolo 110, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...], il tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali, senza tuttavia superare il 100%, nei casi in cui un asse prioritario è interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione sociale o a una combinazione di entrambe.
3. Oltre alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...], i programmi operativi comprendono anche il contributo delle azioni pianificate sostenute dall'FSE:
  - a) per gli obiettivi tematici elencati all'articolo 9, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. [...] per asse prioritario, a seconda dei casi;
  - b) per l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10, nei casi in cui tali settori non siano coperti da un asse prioritario specifico.

# Programmazione CTE

## CAPITOLO III

### PROGRAMMAZIONE

#### *Articolo 7*

#### *Contenuto dei programmi di cooperazione*

1. Un programma di cooperazione consta di assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo, corrisponde a un obiettivo tematico e include una o più priorità di investimento di quell'obiettivo tematico, conformemente agli articoli 5 e 6 del presente regolamento. **In circostanze debitamente giustificate, un asse prioritario può associare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici ove necessario per accrescerne l'impatto e l'efficacia in un approccio integrato e coerente da punto di vista tematico alla realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.**
  
2. Un programma di cooperazione definisce:
  - a) una strategia per il contributo del programma di cooperazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva comprese:
    - i) un'**analisi della situazione della** [...] zona di programma nel suo complesso **in termini di esigenze e della strategia di risposta scelta;**
    - ii) la motivazione della scelta degli obiettivi tematici e le corrispondenti priorità d'investimento, tenuto conto del quadro strategico comune e dei risultati della valutazione ex ante;

- b) per ciascun asse prioritario:
- i) le priorità d'investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;
  - ii) **per rafforzare l'orientamento della programmazione verso i risultati, i risultati previsti per ciascun obiettivo specifico e i corrispondenti indicatori di risultato con un valore di base e un valore obiettivo, conformemente all'articolo 15;**
  - iii) una descrizione **del tipo ed esempi delle** azioni da sostenere **nel quadro di ciascuna priorità di investimento e la previsione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui al punto i) inclusi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso,** l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari e il previsto impiego di strumenti finanziari;
  - iv) gli indicatori di realizzazione comuni e specifici compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiranno ai risultati, conformemente all'articolo 15, per ciascuna priorità di investimento;
  - v) **l'individuazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di realizzazione che fungeranno da tappe fondamentali e obiettivi per il quadro di riferimento dei risultati in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];**
  - vi) una sintesi dell'uso pianificato dell'assistenza tecnica, comprese le azioni volte a consolidare la capacità amministrativa delle autorità e dei beneficiari;
  - vii) le categorie d'intervento corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

- c) in funzione della pertinenza per il contenuto a gli obiettivi del programma di cooperazione, il contributo alla strategia integrata per lo sviluppo territoriale definita **nell'accordo** di partenariato **degli Stati membri partecipanti**, inclusi:
- i) il meccanismo che garantisce il coordinamento fra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali, **tra cui l'ENI, il FES e l'IPA**, e con la Banca europea per gli investimenti (BEI);
  - ii) [...] un approccio pianificato integrato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e delle zone con particolari caratteristiche territoriali, nello specifico le modalità di attuazione degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];
  - iii) **[i principi per l'individuazione]** delle città nelle quali verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile; la dotazione annuale indicativa a titolo del FESR destinata a tali azioni, comprese le risorse delegate alle città per la gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.[FESR];
  - iv) **l'approccio all'uso** di strumenti per lo sviluppo locale guidato dalle comunità **e i principi per l'individuazione delle zone in cui** sarà attuato;
  - v) [...] il contributo degli interventi pianificati alle strategie macroregionali e alle strategie concernenti i bacini marittimi **in funzione delle esigenze dell'area coperta dal programma individuate dagli Stati membri**;
- d) le modalità per garantire l'attuazione effettiva dei fondi, compresi:
- i) [...]
  - ii) le azioni adottate per coinvolgere i partner **di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC]** nella preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo dei partner nella **preparazione** e nell'attuazione [...] del programma di cooperazione, **inclusa la loro partecipazione al comitato di sorveglianza**;

- e) modalità per garantire l'utilizzo efficace dei fondi, compresi:
- i) [...]
  - ii) una sintesi della valutazione del carico amministrativo per i beneficiari e le azioni pianificate per ridurlo [...];
  - iii) un elenco dei grandi progetti la cui **attuazione è prevista nel periodo di programmazione**;
- f) un piano finanziario contenente due tabelle (senza alcuna divisione per Stato membro partecipante):
- i) una tabella che specifica, a norma degli articoli 53, 110 e 111 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno da parte del FESR;
  - ii) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma di cooperazione e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria totale del sostegno da parte del FESR e il cofinanziamento nazionale. **Per gli assi prioritari che associano le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno degli obiettivi tematici corrispondenti.** Qualora il cofinanziamento nazionale sia composto da cofinanziamenti pubblici e privati, la tabella indica la ripartizione indicativa fra le componenti pubblica e privata. A fini informativi, essa indica inoltre la partecipazione prevista da parte della BEI;
- g) le disposizioni di attuazione per i programmi di cooperazione contenenti:
- i) l'identificazione dell'[organismo di accreditamento], l'autorità di gestione, **l'autorità di certificazione, se applicabile**, e l'autorità di audit;
  - ii) l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di controllo;

- iii) l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di audit;
- iv) la procedura di costituzione del segretariato congiunto;
- v) una descrizione sommaria delle modalità di gestione e controllo;
- vi) la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

Le informazioni richieste dai punti da a) a d) sono adeguate al carattere specifico dei programmi di cooperazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) c) e d) del presente regolamento.

Le informazioni richieste alla lettera e), punti ii) e iii) non sono incluse nei programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b), c) e d) del presente regolamento.

3. Ogni programma di cooperazione comprende, **in funzione della valutazione da parte degli Stati membri interessati della pertinenza rispetto al contenuto a agli obiettivi dei programmi:**

- i) una descrizione delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento e di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni;
- ii) una descrizione delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione e in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone disabili;
- iii) una descrizione del suo contributo alla promozione della parità di genere e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma e di operazione.

Allegato alla proposta del programma di cooperazione, gli Stati membri **possono presentare** un parere degli organi nazionali preposti al controllo delle questioni di genere sulle misure di cui ai punti ii) e iii).

Il primo e il secondo capoverso non sono d'applicazione nei programmi di cooperazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

4. I programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d) definiscono il beneficiario o i beneficiari di tale programma di cooperazione e possono specificare la procedura di assegnazione.
5. Lo Stato membro partecipante e, **una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione**, i paesi o territori terzi, se del caso, confermano per iscritto il loro accordo in merito ai contenuti di un programma di cooperazione prima della presentazione alla Commissione. Tale accordo prevede inoltre che tutti gli Stati membri, **e i paesi o territori terzi, se del caso**, partecipanti si impegnino a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma di cooperazione.
6. Gli Stati membri **e, una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, i paesi o territori terzi partecipanti** redigono i programmi di cooperazione secondo il modello adottato dalla Commissione. **In deroga al paragrafo 5, per i programmi di cooperazione che coinvolgono regioni ultraperiferiche e paesi terzi, gli Stati membri interessati consultano i rispettivi paesi terzi prima di presentare i programmi alla Commissione. In tal caso, l'accordo sul contenuto dei programmi di cooperazione e l'eventuale contributo dei paesi terzi può in alternativa essere espresso nel verbale formalmente approvato della riunione di consultazione con il paese terzo o nelle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale.**
7. La Commissione adotta detto modello mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

8. **La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi (incluse le future modifiche) contemplati dal presente articolo, tranne quelli contemplati dal paragrafo 2, lettera b), punto vii), lettera c), punto i), lettera d), punto ii), lettera e), punti i) e ii), lettera g), punto i) e paragrafo 3) del presente articolo che restano di responsabilità degli Stati membri.**
9. **Qualsiasi decisione che modifica gli elementi del programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione a norma del paragrafo 8 è notificata dall'autorità di gestione alla Commissione entro un mese dalla data della decisione. La decisione specifica la data della sua entrata in vigore, che non può essere anteriore alla data di adozione.**

#### *Articolo 8*

#### ***Piano d'azione congiunto***

Qualora un GECT nella sua qualità di beneficiario sia responsabile dell'attuazione di un piano d'azione congiunto a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], il personale del segretariato congiunto del programma di cooperazione e i membri dell'assemblea del GECT possono entrare a far parte del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. I membri dell'assemblea della GECT non costituiscono la maggioranza del comitato di pilotaggio.

---